

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BRUNO TABACCI

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

La seduta comincia alle 15,50.

Seguito della discussione delle proposte di legge Senatori Maconi ed altri: Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale (Approvata, in un testo unificato, dalla 10^a Commissione permanente del Senato) (3834); Gambini ed altri: Norme per la disciplina del franchising (95); Mazzocchi ed altri: Disciplina del franchising (1523); Perrotta: Disciplina del franchising (4702).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Maconi ed altri: « Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale », già approvata, in un testo unificato, dalla 10^a Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 marzo 2003; dei deputati Gambini ed altri: « Norme per la disciplina del franchising »; Mazzocchi ed altri: « Disciplina del franchising »; e del deputato Perrotta « Disciplina del franchising ».

Ricordo che nella seduta del 17 marzo scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali e la Commissione ha adottato quale testo base per il seguito della discussione la proposta di legge C. 3834, approvata dal Senato, quale risultante dall'esame in sede referente.

Passiamo quindi all'esame degli articoli. Avverto che non sono stati presentati emendamenti o articoli aggiuntivi.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Chiedo che la presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del regolamento, i deputati Bersani e Raisi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Tocci e Landolfi.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Senatori Maconi ed altri: « Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale » (3834):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato sì	28

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 95, 1523 e 4702.

Hanno votato sì: Amato, Buglio, Cazzaro, Cialente, Cosentino, Cozzi, D'Agrò, Gamba, Gambini, Gastaldi, Grotto, Ladu, Landolfi, Lazzari, Lorusso, Lulli, Mazzocchi, Milanato, Nieddu, Polledri, Quartiani, Ruggeri, Ruggia, Saglia, Soro, Tabacci, Tocci e Zanetta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Gamba; Cazzaro; D'Agrò: « Attività di acconciatore » (2002-2211-3299-3491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri: « Attività di acconciatore ».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente le predette proposte di legge, adottando un testo unificato successivamente modificato a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti.

Sul provvedimento, nel corso dell'esame in sede referente, sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, V, VIII, XI, XII e XIV.

Il prescritto numero di deputati ha richiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 10 marzo scorso.

Nella seduta odierna avrà luogo la discussione sulle linee generali sul testo unificato delle proposte di legge, con le repliche del relatore e del Governo, e si procederà all'adozione del testo base per il seguito dell'esame.

Comunico che il tempo complessivo per la discussione generale è di sei ore e 30 minuti così ripartite:

relatore 15 minuti; Governo 15 minuti; richiami al regolamento 5 minuti; interventi a titolo personale 45 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato). Il tempo a disposizione dei Gruppi è pari a 5 ore e 10 minuti, così ripartite: Forza Italia 1 ora; Democratici di sinistra-l'Ulivo 45 minuti; Alleanza nazionale 38 minuti; Margherita-DL-l'Ulivo 35 minuti; UDC 32 minuti; Lega nord Federazione Padana 31 minuti; Rifondazione comunista 30 minuti; Gruppo misto 39 minuti.

Il tempo complessivo per l'esame degli articoli fino alla votazione è di 4 ore e 18 minuti, così ripartite:

relatore 15 minuti; Governo 15 minuti; richiami al regolamento 5 minuti; tempi tecnici 15 minuti; interventi a titolo personale 30 minuti (con il limite massimo di cinque minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato). Il tempo a disposizione dei Gruppi è pari a 2 ore e 58 minuti, così ripartite: Forza Italia 40 minuti; Democratici di sinistra-l'Ulivo 30 minuti; Alleanza nazionale 20 minuti; Mar-

gherita, DL-l'Ulivo 18 minuti; UDC 15 minuti; Lega nord Federazione Padana 12 minuti; Rifondazione comunista 10 minuti; Gruppo misto 33 minuti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di illustrare il provvedimento il relatore, onorevole Milanato.

LORENA MILANATO, *Relatore*. La Commissione riprende oggi l'esame, in sede legislativa, del provvedimento che disciplina l'attività di acconciatore.

In sede referente, la Commissione è pervenuta alla definizione di un testo unificato delle diverse proposte di legge presentate, di contenuto peraltro molto simile. L'obiettivo che ci ha guidati è stato quello di definire una disciplina che garantisca un'elevata professionalità e una fisionomia unitaria dell'attività di acconciatore, in sintonia con il quadro comunitario.

Nella predisposizione del testo si è tenuto conto del rinnovato assetto delle competenze legislative sancito, appunto, dalla nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, muovendosi nell'ambito della materia « professioni », oggetto di competenza concorrente e dove l'intervento del legislatore statale deve quindi limitarsi alla definizione di principi fondamentali.

Il tentativo è stato quello di costruire un testo il più possibile snello ed articolato per principi, in modo da affidare margini significativi alla potestà legislativa delle regioni. Lì dove le proposte di legge sottolineavano l'esigenza di individuare criteri comuni di disciplina, si è scelto di riconoscere un ruolo alla Conferenza Stato-regioni.

Il testo varato dalla Commissione è composto di sette articoli.

L'articolo 1 chiarisce il carattere di legge dei principi del provvedimento ed individua gli obiettivi che si intendono perseguire nonché i valori che si vogliono tutelare.

L'articolo 2 fornisce una definizione dell'attività professionale di acconciatore,

prevedendo talune condizioni fondamentali per il relativo esercizio, che è soggetto ad autorizzazione comunale.

L'articolo 3 disciplina il conseguimento dell'abilitazione professionale necessario all'esercizio dell'attività di acconciatore. Si prospettano tre diverse ipotesi formative, tra loro alternative, fondate su un dosaggio differenziato di attività lavorativa e di corsi di qualificazione. Il testo indica anche alcune materie che dovranno essere obbligatoriamente oggetto dei corsi. La disposizione in oggetto chiarisce altresì che in ogni sede dell'impresa dove si esercita l'attività di acconciatore dovrà essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso di specifica abilitazione professionale. Sulla base dei principi fondamentali del diritto comunitario, l'attività professionale di acconciatore può essere esercitata in Italia anche dai soggetti in possesso di una qualificazione professionale rilasciata dai competenti organismi di un altro Stato dell'Unione europea.

L'articolo 4 individua talune finalità che dovranno essere perseguite dalle regioni nell'esercizio delle competenze legislative ed esse spettanti. Per garantire un ragionevole grado di omogeneità alla disciplina dei programmi di formazione e degli esami di abilitazione è stato previsto che essa sia stabilita dalle regioni sulla base di criteri generali definiti in sede di Conferenza Stato-regioni. Inoltre, le regioni saranno chiamate a definire i principi dell'attività amministrativa che dovrà essere svolta dai comuni. Anche in questo caso è riconosciuto un ruolo alla Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 5 configura il regime sanzionatorio nei confronti di chiunque svolga trattamenti e servizi di acconciatura in assenza di uno più requisiti o in violazione delle modalità previste dai precedenti articoli. La concreta individuazione delle fattispecie e l'esatta determinazione dell'ammontare delle sanzioni (per le quali ci si è limitati a fissare un minimo ed un massimo) sono tuttavia demandate all'autonomia regionale e comunale.

L'articolo 6 reca una serie di norme transitorie di estrema rilevanza delle ca-

tegorie interessate. Si tratta, infatti, di rendere immediatamente applicabili determinati principi stabiliti dal provvedimento, consentendo la trasformazione delle qualifiche e l'adeguamento delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente.

L'articolo 7 è volto a prevedere che le leggi statali vigenti in materia continuino ad applicarsi sino all'adozione — entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge — delle leggi regionali volte a disciplinare la materia sulla base dei principi stabiliti dal provvedimento. In tal modo si garantisce la continuità della regolazione, evitando i vuoti di disciplina che finirebbero per pregiudicare gli operatori del settore. Viene inoltre abrogato un articolo relativo alla legge che attualmente disciplina l'esercizio congiunto della attività di acconciatore e di estetista, il cui contenuto è stato trasfuso, con modifiche, nel testo del provvedimento.

Anche in considerazione del sostanziale accordo raggiunto in Commissione su questo testo, ne propongo l'adozione quale testo base sul quale avviare l'esame in sede legislativa.

Vorrei qui rinnovare i ringraziamenti sia ai rappresentanti dell'opposizione sia a quelli della maggioranza per la disponibilità e la volontà dimostrata che hanno permesso di raggiungere in Commissione un accordo sostanziale sul testo e quindi proporre l'adozione del testo unificato quale testo base su cui avviare l'esame in sede legislativa.

MARIO VALDUCCI, *Sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Il Governo concorda con la proposta formulata dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Propongo di adottare quale testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge nn. 2002-2211-3299-3491 elaborato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato*). Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Propongo che il termine per la presentazione delle proposte emendative sia fissato alle ore 18 di lunedì 29 marzo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 15 aprile 2004.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Attività di acconciatore (C. 2002 Molinari, C. 2211 Gamba, C. 3299 Cazzaro, C. 3491 D'Agrò).**TESTO UNIFICATO RISULTANTE DALL'ESAME IN SEDE REFERENTE, ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Principi generali).

1. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.

2. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatura, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

ART. 2.

(Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatura).

1. L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano

prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. L'esercizio dell'attività di acconciatura è soggetta ad autorizzazione concessa con provvedimento del Comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 ed in applicazione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 4 e in osservanza delle vigenti norme sanitarie.

3. L'attività di acconciatura può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatura in forma ambulante o di posteggio.

5. I trattamenti ed i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni

contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

6. Per l'effettuazione dei trattamenti e servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatura possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tal fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

7. L'attività professionale di acconciatura può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti ed ai servizi indicati al comma 1 dell'articolo 2, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

ART. 3.

(Abilitazione professionale).

1. Per esercitare l'attività professionale di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuarsi nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuarsi nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuarsi nell'arco di due anni, qualora preceduto da un rapporto di ap-

prendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento devono essere comunque previste le seguenti: cosmetologia, nozioni di chimica, di anatomia, di fisiologia, di dermatologia, di tricologia, di informatica; una lingua straniera; legislazione di settore nazionale e comunitaria.

4. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante e collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

5. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

6. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

7. L'attività professionale di acconciatore può essere altresì esercitata dai soggetti che siano in possesso di qualificazione professionale rilasciata dall'autorità o dall'organizzazione competente di altro Stato membro dell'Unione europea.

ART. 4.

(Competenze delle regioni).

1. In conformità ai principi fondamentali ed alle disposizioni stabiliti dalla pre-

sente legge le regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale ed urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.

3. L'attività svolta dalla regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:

a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;

b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, in particolare attraverso la disciplina degli orari minimi e massimi di apertura al pubblico delle imprese e la previsione della pubblicità delle tariffe;

c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

d) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.

4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, stabilisce i criteri ai quali deve conformarsi la disciplina concernente il regime autorizzativo ed il procedimento amministrativo di avvio dell'attività, nel rispetto

dei principi di autocertificazione, semplificazione ed unificazione dei procedimenti amministrativi.

ART. 5.

(Sanzioni).

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni:

a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo.

ART. 6.

(Norme transitorie).

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di « attività di acconciatura ».

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero che conseguano tali qualifiche prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 7, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi del comma 3.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali vengono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatura.

5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere, ovvero che la conseguano in data antecedente all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 7, e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa:

a) a richiedere, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 7, l'abilitazione di cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;

b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3;

c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

6. Coloro che abbiano maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, collaboratore fami-

liare o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere non inferiore a tre anni, ovvero che la maturino in data antecedente all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 7, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 2, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo. I citati corsi possono essere frequentati anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.

7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 7, siano in possesso ed esercitino, od abbiano in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.

ART. 7.

(Termine di applicazione della legislazione vigente e abrogazioni).

1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data indicata dalle leggi regionali adottate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi e delle disposizioni recate dalla presente legge.

2. L'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogato.